

Proposta di risoluzione sui tempi e sulle modalità attuative delle disposizioni del nuovo Regolamento interno del Consiglio. Disciplina attuativa dell'art. 32 del Regolamento interno concernente il "protocollo riservato".

(Delibera del 23 novembre 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 23 novembre 2016, ha adottato la seguente delibera:

“1. Con nota del 20 ottobre 2016, il Segretario generale inoltrava alla Seconda Commissione la deliberazione del Comitato di Presidenza del 19 ottobre 2016, con la quale veniva sottoposta all'attenzione della Commissione Regolamento la opportunità di prevedere una disciplina di attuazione dell'art. 32 del Regolamento interno, concernente il cd. "protocollo riservato".

Il Comitato osservava che l'art. 32 del Regolamento interno consente l'inserimento nel protocollo riservato dei soli atti inerenti la sicurezza dei componenti del CSM, dei magistrati e degli uffici giudiziari, con la conseguenza che tutti gli altri atti pervenuti, iscritti nel protocollo ordinario, sarebbero accessibili a tutti soggetti abilitati all'accesso al programma "Prat. Prot."

Evidenziava, in particolare, che secondo una consolidata prassi, una serie di atti che pervengono al Consiglio – tra i quali quelli relativi ai procedimenti penali iscritti a carico dei magistrati, alle richieste di informazioni pervenute da parte dell'autorità giudiziaria al Comitato di Presidenza, alle pratiche implicanti la tutela della riservatezza perché incidenti su questioni di stato o personali dei magistrati – erano un tempo protocollati come riservati, rimarcando come in relazione a tali atti permanesse la necessità di evitare che, tra momento della protocollazione e quello della segretazione, vi fosse uno spazio temporale nel quale fossero consultabili senza limitazioni.

Chiedeva, quindi, alla Seconda Commissione di elaborare una disciplina attuativa del citato art. 32, in grado di assicurare la riservatezza di detti atti anche nella fase anteriore alla loro segretazione.

2. Occorre premettere che il protocollo riservato, nell'ambito delle previsioni del nuovo Regolamento interno, costituisce un'eccezione al principio della piena conoscenza degli atti da parte dei componenti del Consiglio che è diretto ad assicurare la piena e consapevole partecipazione alla attività consiliare e, in ultima analisi, la centralità della Assemblea plenaria, obiettivo, peraltro, esplicitamente dichiarato nella delibera programmatica sulla riforma del regolamento interno dell'8 giugno 2015.

Non è, tuttavia, dubbio che, oltre alla conoscibilità degli atti da parte dei consiglieri, vengano in rilievo, in relazione alla complessiva attività del Consiglio, le effettive esigenze di riservatezza che concernono i documenti che pervengono al C.S.M., con particolare riferimento alla fase che decorre dall'arrivo degli stessi presso la sede consiliare sino al momento dell'esame da parte del Comitato di Presidenza.

Solo all'esito di detto esame, infatti, la pratica può essere inserita, in presenza dei presupposti delineati dall'art. 32, comma 1, del Regolamento interno, nel "protocollo riservato", ovvero essere assegnata alla commissione competente, previa eventuale segretazione provvisoria (art. 34, comma 2, del Regolamento interno).

Tenuto conto delle esigenze di riservatezza sopra prospettate deve prevedersi la istituzione di un "registro di passaggio" nel quale vengano inseriti i documenti pervenuti al Consiglio e non ancora esaminati dal Comitato di Presidenza.

Nell'ambito di tale registro, è opportuno che la pratica sia indicata, per evidenti ragioni di riservatezza, con una locuzione sintetica, che non riveli i dati sensibili ma consenta la sua identificazione.

Per ovvie ragioni di coerenza, anche la comunicazione ai componenti dell'ordine del giorno del Comitato di Presidenza, prevista dall'art. 7, comma 3, del Regolamento interno, dovrebbe contenere le medesime sintetiche indicazioni.

L'adozione del "registro di passaggio" con le suddette caratteristiche permetterebbe al componente di venire a conoscenza della esistenza della pratica e, quindi, di esercitare pienamente la facoltà di partecipazione prevista dall'art. 7, comma 3, del Regolamento interno.

Al contempo, la istituzione del citato registro soddisferebbe le menzionate esigenze di riservatezza, confermando la prassi secondo la quale, nella fase decorrente dall'arrivo dei documenti al Consiglio e sino alla relativa decisione del Comitato di Presidenza, il contenuto della pratica non è conoscibile ai componenti.

Occorre, peraltro, rimarcare che la regola secondo la quale i componenti non possono prendere visione del contenuto della pratica sino all'esame della stessa da parte del Comitato di Presidenza trova un preciso riferimento nell' art 31, comma 1, del Regolamento interno, a norma del quale ciascun componente ha diritto di prendere visione *"di ogni atto pervenuto al Consiglio, dopo l'esame di esso da parte del Comitato di Presidenza, comprese le comunicazioni relative all'inizio dell'azione disciplinare"*.

Naturalmente, trattandosi di una, seppur giustificata, compressione del principio della piena conoscibilità degli atti da parte dei componenti, la pratica pervenuta al Consiglio non può permanere nel "registro di passaggio" per un lasso temporale eccessivo, ritenendosi che possa permanervi il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della stessa da parte del Comitato di Presidenza.

Ne deriva la necessità che il Comitato esamini i documenti inseriti nel registro di passaggio nella prima seduta utile successiva alla annotazione degli stessi nel citato registro.

D'altro canto, occorre ulteriormente segnalare che, a valle della decisione del Comitato di Presidenza, il Regolamento interno prevede un meccanismo di controllo puntualmente definito dal terzo comma dell'art. 8, che rimette, in definitiva, all'Assemblea plenaria ogni valutazione sulla determinazione assunta sulla pratica a suo tempo inserita nel "registro di passaggio" e, indi, destinata al registro riservato o alle commissioni competenti, sicché anche nel caso in esame è assicurato ogni necessario potere di verifica della Assemblea, in piena conformità ai criteri direttivi a suo tempo fissati con delibera programmatica dell'8 giugno 2015, approvata in vista della riforma del regolamento interno del Consiglio.

Va da sé che sui soggetti deputati sia alla prima ricezione dei documenti in entrata, sia alla gestione del citato "registro di passaggio", incombe - con riferimento agli atti ivi inseriti, che debbono intendersi acquisiti nell'ambito e in funzione dei procedimenti consiliari - l'obbligo del segreto, nei termini puntualmente previsti dall'art. 34, comma 5, del Regolamento interno.

Per queste ragioni, il Consiglio delibera come in parte motiva."